

## A TUTTI I CLIENTI DEL GRUPPO



Oggetto: **Credito d'imposta per le attività di sanificazione dei luoghi di lavoro**

### Quadro Normativo

Il Decreto Cura Italia all'art 64 ha previsto un credito di imposta per le spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro. Il beneficio fiscale ha lo scopo di indurre i datori di lavoro a provvedere prima possibile a rendere salubri gli spazi destinati all'attività lavorativa.

In base a quanto previsto dal cd. Decreto Liquidità emanato in data 8 aprile 2020 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n 9 del 13 aprile 2020 viene ampliato l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

### Entità del credito d'imposta

---

#### **CSCTL SRL**

Società tra Professionisti

Iscritta al n° 92 della sezione speciale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano  
Italy – 20122 Milano Via Rugabella 1

Tel +39.028690335 [info@csctl.it](mailto:info@csctl.it) [www.csctl.it](http://www.csctl.it)

L'incentivo è attribuito, fino ad un massimo di **20 mila euro** per ciascun beneficiario, nella misura del **50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020**. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

### **Come accedere al credito d'imposta**

Né il decreto Cura Italia né il decreto Liquidità forniscono anticipazioni su come sarà gestito tale tetto di spesa.

Per l'attività di sanificazione si consiglia di rivolgersi ad imprese qualificate – iscritte presso le rispettive Camere di Commercio ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 all'esercizio delle attività espressamente indicate all'art.1 lettere c) ed e)<sup>1</sup> - e sottoscrivere un dettagliato capitolato in merito alle attività svolte, le metodiche ed i prodotti utilizzati.

Molto cordialmente

CSCTL Srl



---

<sup>1</sup> D.M. 7 luglio 1997, n. 274 art. 1 lett.

c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;

e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.